

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ORGANIZZAZIONE GIOVANNI GROSOLI VOLONTARIATO PER LO SVILUPPO EDUCATIVO

CODICE FISCALE 93056520385

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2) secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 01 del mese di Ottobre anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella del 30 Settembre 2022 ore 11, dell'Associazione di Promozione Sociale ORGANIZZAZIONE GIOVANNI GROSOLI VOLONTARIATO PER LO SVILUPPO EDUCATIVO - APS con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) Via Aldighieri,1/b per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di migrazione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 10 il VicePresidente Dr. Giuseppe Miccoli assume per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea, in quanto è assente per malattia il Presidente dell'Associazione Mario Cova e dichiara aperti i lavori. Viene eletto a segretario il Rag. Rino Mascellani.

Relativamente al **punto 1** dell'ordine del giorno il Presidente Dr Giuseppe Miccoli constata che appaiono presenti in assemblea n. 6 soci aventi diritto al voto, relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di migrazione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale; tale modifica è necessaria affinché l'associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente Dr Giuseppe Miccoli dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia Romagna e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

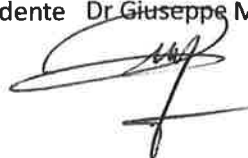
Dopo un breve dibattito lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente Dr Giuseppe Miccoli comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, per l'assenza per malattia del Presidente Mario Cova, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. L'associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero **1831** con atto di iscrizione **Provinciale n. 19773 del 14/03/2002**; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 11,45 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto Ferrara (FE) 01/10/2022

Il Presidente Dr Giuseppe Miccoli



Il Segretario Rag. Rino Mascellani



r_emiro.Giunta - Prot. 20/10/2022.1085074.E

**STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
ORGANIZZAZIONE GIOVANNI GROSOLI VOLONTARIATO PER LO SVILUPPO EDUCATIVO - APS**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **ORGANIZZAZIONE GIOVANNI GROSOLI VOLONTARIATO PER LO SVILUPPO EDUCATIVO - APS**, di seguito semplicemente denominata Organizzazione, con sede nel Comune di Ferrara (FE), operante senza fini di lucro e per il progresso educativo nell'ambito territoriale della Diocesi di Ferrara-Comacchio. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Organizzazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'Organizzazione persegue, in totale assenza di fini di lucro, finalità educative secondo i valori discendenti dalla fede cattolica.

Essa svolgerà, pertanto, funzioni logistiche di propulsione educativa, nel quadro degli indirizzi formativi raccomandati dalla Chiesa Locale, in uno spirito di mutua collaborazione con tutti i movimenti e gli organismi, in ambito cattolico, aventi ruoli formativi rivolti alle diverse fasce giovanili e segnatamente con l'Azione Cattolica Diocesana.

In particolare, l'Organizzazione, per meglio corrispondere all'indirizzo formativo ecclesiale passa a stabilire con il FORUM SAN MAURELIO e con la FONDAZIONE 28 MARZO 1171, rispettivamente:

- a) il FORUM SAN MAURELIO sodalizio di interesse educativo, organo di indirizzo dell'attività, ente fondatore e titolare della Fondazione 28 Marzo 1171.
- b) La FONDAZIONE 28 MARZO 1171 ente privato riconosciuto di interesse giovanile e vocazionale.

L'Organizzazione, il Forum e la Fondazione, pur operando ciascuna in autonomia funzionale, stabiliscono un rapporto consociativo mediante appositi regolamenti e/o convenzioni, costituendo nell'insieme un RAGGRUPPAMENTO organico in simbiosi operativa mediante convenute interconnessioni di reciproca integrazione. Ciò in base alla natura omogenea dovuta all'affinità di funzioni ed alla convergenza di obiettivi, nonché alla circostanza giuridica di organismi privati senza fini di lucro.

In coerenza con il principio di solidarietà, che è posto alla base della Promozione Sociale, l'Organizzazione professa la vitale interconnessione che lega l'educazione globale dei giovani con lo sviluppo economico e con il conseguente progresso morale e sociale nella complessità del tempo presente.



In aderenza al principio di sussidiarietà, definito ed accolto nell'ordinamento giuridico italiano, l'Organizzazione si propone di promuovere ogni forma idonea di cooperazione tra pubblico e privato nel favorire luoghi e strutture educative giovanili e nell'attuare opportune iniziative socio-educative e, al fine di sovvenire le conseguenti attività, si attiverà per ottenere l'assegnazione di contributi e sussidi da parte di privati cittadini, enti locali, enti pubblici, della Regione Emilia Romagna, dello Stato Italiano e delle istituzioni europee. Atteso, inoltre, che anche quando le istituzioni pubbliche assolvono compiti di istruzione scolastica, di addestramento fisico e sportivo e di formazione professionale dei giovani, compete alla società civile ed al mondo della produzione confortare il compito della Chiesa Cattolica, delle sue articolazioni parrocchiali, delle sue diverse istituzioni poste al servizio della gioventù, l'Organizzazione si propone di incanalare in tali direzioni il concorso finanziario, rivolto ad agevolare programmi di promozione educativa, di Fondazioni, Istituti bancari e assicurativi, categorie economiche, associazioni professionali, ditte ed imprese, nonché a sostenere gli apporti del volontariato educativo.

In generale, l'Organizzazione assume e valorizza, nella prospettiva educativa, forze imprenditoriali e specifiche professionalità offerte da quanti, stimando l'azione esercitata a favore della formazione morale e spirituale dei giovani essenziale per un futuro di concordia civica e di un'ordinata evoluzione sociale, intendono il dovere di concorrere alla realizzazione di questi obiettivi.

L'Organizzazione, di conseguenza, eserciterà tutti quei compiti, discendenti dalla propria natura, così come definita dal presente statuto, che siano utili e necessari a conseguire le proprie finalità. Tali compiti saranno concretamente definiti, individuati e articolati in programmi annuali di attività.

Le attività di cui sopra sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi erogati dalla FONDAZIONE 28 MARZO 1171 per le finalità istituzionali;
- b) Proventi eventualmente derivanti da attività proprie; quote e contributi degli associati;
- c) Eredità, donazione e legati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) Altre sovvenzioni di enti e privati;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Organizzazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Organizzazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione ha inizio il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

La presente Organizzazione è sorta a seguito del formale invito della FONDAZIONE 28 MARZO 1171 a

svolgere attività educative in ambito giovanile. Tali attività rientrano nelle finalità di propulsione educativa della FONDAZIONE 28 MARZO 1171, cui non può dare attuazione in proprio occorrendo una specifica base sociale di educatori volontari per il loro concreto svolgimento. Pertanto, in rapporto a tale finalità, resta statuito un sinergismo collaborativo secondo le seguenti modalità:

- a) l'Organizzazione non svolgendo attività remunerate ed operando senza fin di lucro, al fine di garantire nel tempo la propria operatività sottoposta all'aleatorietà annuale di libere offerte, passa a dare avviamento ai fondi di cui all'art. 3 lettera a).
- b) L'Organizzazione conseguentemente aderisce all'Associazione FORUM SAN MAURELIO, Ente Fondatore e titolare della FONDAZIONE 28 MARZO 1171, costituendo nell'insieme un RAGGRUPPAMENTO ORGANICO in simbiosi operativa.

Art. 4 – Membri dell'Organizzazione

All'Organizzazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Organizzazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Organizzazione si propone.

In particolare possono divenire soci le persone che mostrano sensibilità verso i problemi della formazione giovanile o vocazione al volontariato morale o siano esperti in problemi educativi oppure idonei allo svolgimento di attività culturali di ogni ordine e tipo.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Organizzazione i Soci Fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Organizzazione e ne condividono la spiritualità, le finalità, gli scopi e gli obblighi statuari.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione o per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Organizzazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Organizzazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall' Organizzazione
- Godere dell'elettorato attivo e passivo.
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Organizzazione, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il servizio di volontariato va assunto con diligenza, conciliato con l'insieme dei propri doveri di stato nella famiglia e nel lavoro. Esso richiede, pur nell'ambito della personale disponibilità, adeguata conoscenza delle situazioni, per le quali dovranno essere di ausilio i seminari per il comune aggiornamento.

Lo spirito di servizio espresso concretamente dai volontari e simpatizzanti dell'Organizzazione, dovrà conformarsi al Magistero della Chiesa Cattolica, avente anche presente l'insegnamento del Concilio Vaticano II. A tal fine si richiamano talune fondamentali affermazioni conciliari.

La dichiarazione Conciliare *"Gravissimum Educationis"* sull'educazione cristiana precisa: *"... il compito educativo, come spetta primariamente alla famiglia, così richiede l'aiuto di tutta la società. Perciò, oltre i diritti dei genitori e di quelli a cui essi affidano una parte del loro compito educativo, ci sono determinati diritti e doveri che spettano alla società civile, poiché questa deve disporre quanto è necessario al bene comune temporale. Rientra appunto nelle sue funzioni favorire in diversi modi l'educazione della gioventù: cioè difendere i doveri e i diritti dei genitori e degli altri che svolgono attività educativa e dar loro il suo aiuto. Infine, ad un titolo tutto speciale, il dovere di educare spetta alla Chiesa: non solo perché essa va riconosciuta anche come società umana capace di impartire l'educazione, ma soprattutto perché essa ha il compito di annunciare a tutti gli uomini la via della salvezza e di comunicare ai credenti la vita di Cristo, aiutandoli con sollecitudine incessante a raggiungere la pienezza di questa vita"*

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:





- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo che è l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'Organizzazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Organizzazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento, da almeno 15 giorni, della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Si esprime sull'esclusione dei soci dall'Organizzazione ;
- Si esprime sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'organismo.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Organizzazione; è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta od informatica da spedirsi 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Organizzazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli tiene i libri contabili dell' Organizzazione e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di tesoreria sono svolti anche attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all' Organizzazione.

Il Tesoriere tiene l'amministrazione generale e insieme con il presidente predispone il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'esame e successivamente all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 13 - Organo di controllo

(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni dalla data di formalizzazione scritta della controversia, da parte di un organo di conciliazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

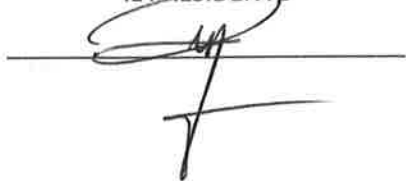
L'Organizzazione individua l'ente a cui devolvere il patrimonio nella FONDAZIONE 28 MARZO 1171, già organismo di patrocinio dell'Organizzazione, come da art. 2 dello Statuto, ed altresì ente di interesse giovanile e vocazionale, in particolare di sostegno al volontariato educativo, ente riconosciuto con Decreto del ministero dell'Interno il 27/1/2000, avente egualmente fini di utilità educativa.

Art.17 - Rinvio

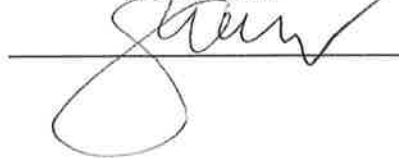
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Ferrara (Seminario) li 01.10.2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

04 OTT. 2022

Atto Registrato il

2324 Sr. 3

liquidati euro

Ente art. 12 c. 3



*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

